



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - art. 49, comma 1, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. n.30335 del 09/12/2021 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in BIELORUSSIA, paese non comunitario, dalla sig.ra **Olga GAVRON**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA, in particolare, la Dichiarazione di valore in loco, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia in Minsk (Bielorussia) il 26 novembre 2021, nella quale si dichiara che il titolo indicato nel dispositivo consente all'interessata di esercitare la professione di insegnante di lingua russa per stranieri presso gli enti di istruzione secondaria generale, specialistica e superiore, per alunni della fascia di età 6- 17 anni;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessata, cittadina italo-bielorussa, di madrelingua russa, non possiede la competenza linguistica necessaria, dovrà, al momento dell'esercizio della professione di docente presso le istituzioni scolastiche statali e/o paritarie autonome, dar prova della conoscenza della lingua italiana documentando l'attestato a livello C1 rilasciato da Università o Enti certificatori

abilitati a rilasciare certificazioni secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d'Europa, come da indicazioni di cui alla circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 sopra citata;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

RITENUTO, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

VERIFICATO, ai sensi del comma 6 dell'art. 22 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, che non risulta documentata esperienza professionale;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, la prova attitudinale la misura compensativa idonea per il superamento delle carenze sopra descritte;

RILEVATO che la prova attitudinale consiste, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, in una verifica riguardante le conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente effettuata dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata,

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

a) diploma di istruzione post secondario: DYPLOM AB VYSHEISHAI ADUKATSYI (Diploma di laurea) conseguito presso l'Università Statale linguistica di Minsk (Bielorussia) il 30 giugno 2012;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento: DYPLOM AB PERAPADGATOUTSY NA UZROUNI VYSHEISHAI ADUKATSYI (Diploma di aggiornamento professionale al livello di laurea universitaria), conseguito presso l'Istituto Nazionale degli Studi Universitari (Bielorussia) il 13 settembre 2013,

posseduto dalla cittadina italo-bielorussa, sig.ra **Olga GAVRON**, nata a Minsk (Bielorussia), il 7 agosto 1988, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di II grado per la classe di concorso:

AE24 LINGUA E CULTURA RUSSA NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO,

subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell'art. 22 del

D.lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale (prova scritta e orale) di Didattica della lingua inglese e della letteratura inglese, nordamericana e post-coloniale.

Le prove delle misure compensative saranno sostenute nella provincia di MILANO, sede di preferenza indicata dall'interessata.

2. La prova attitudinale consiste in una prova scritta e orale così articolata:

Prova scritta volta a verificare la capacità di elaborare un'unità di apprendimento, a partire da un documento letterario di cui si illustrano gli obiettivi specifici di apprendimento, le fasi di svolgimento, le tecniche didattiche, l'utilizzo di sussidi, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, i tempi necessari per le varie fasi, l'inserimento nel curriculum e i possibili raccordi interdisciplinari.

Prova orale finalizzata a:

- conoscere gli aspetti salienti della cultura e civiltà russa nella sua evoluzione, con particolare riferimento agli ambiti storico, politico-territoriale, sociale, letterario, artistico ed economico;
- saper leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ai vari generi relativi ad autori della tradizione letteraria in lingua russa dal XVIII secolo all'età contemporanea;
- saper leggere e analizzare testi tecnico-scientifici con riferimento ai vari linguaggi specifici relativi ai settori tecnici e professionali;
- conoscere le teorie più rilevanti relative all'acquisizione di una lingua seconda e/o straniera;
- conoscere gli approcci e le diverse metodologie d'insegnamento linguistico, le tecniche e le attività per il raggiungimento di diversi risultati di apprendimento in relazione ai bisogni dei soggetti che apprendono e ai contesti di apprendimento diversi sia nella scuola secondaria di secondo grado;
- conoscere la metodologia della moderna glottodidattica della lingua russa come lingua straniera (TRKI) e il syllabo della lingua russa per la scuola secondaria di secondo grado;
- conoscere le diverse tipologie di verifica e di valutazione degli apprendimenti linguistici nonché le implicazioni relative all'autovalutazione degli apprendenti;
- conoscere, utilizzare efficacemente, valutare e integrare nel proprio insegnamento materiali, risorse didattiche e strumenti anche digitali in lingua russa includendo materiali tratti da varie risorse sia di parlanti nativi sia di parlanti non-nativi;
- conoscere la politica linguistica e le relative iniziative e i programmi, i progetti e i documenti rilevanti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa (ad es. il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) e della Federazione Russa.

Saranno, inoltre, oggetto della prova orale i seguenti argomenti:

Indicazioni nazionali 2010 (parte generale e parte specifica per l'insegnamento di lingua e cultura straniera nei licei), Linee guida 2010 e 2012 per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici e degli istituti professionali ; Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale (di cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61); normativa sugli esami di stato conclusivi della scuola secondaria di II grado; analisi di alcuni manuali di testo comunemente usati.

La prova si svolgerà interamente in lingua russa e il superamento della prova scritta è condizione necessaria per l'ammissione alla prova orale.

La Commissione sarà formata da un Presidente (Dirigente scolastico) e da due docenti della classe di concorso interessata in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessata, purché comprovata da valida giustificazione, la prova attitudinale, ai sensi del comma 2bis dell'art. 23 del D.lgs, n, 206/2007 come modificato dal D.lgs. n. 15/2016, potrà essere ripetuta una sola volta, su richiesta della persona interessata, non prima di sei mesi.

3. Il giudizio finale motivato della prova attitudinale, di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, giudizio da pubblicarsi all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e da notificarsi all'interessata, verrà trasmesso dal medesimo Ufficio alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione - Ufficio VIII che, a seguito del superamento della misura compensativa, adotterà il provvedimento di riconoscimento, dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

4. Si rimette all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia la cura di ogni necessario adempimento relativo alla tempestiva organizzazione delle misure compensative nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

5. Il presente decreto è suscettibile di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, i termini di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972.